



COMUNE DI ALMESE

PROVINCIA DI TORINO

Settore: Vigilanza urbana

ORDINANZA n. 1417

P. M. n. 472

- Considerato che nel periodo invernale, dal 15 novembre al 15 aprile, in caso di precipitazioni nevose e di formazione di ghiaccio sul piano viabile, si riscontrano disagi alla circolazione stradale e che in tali evenienze occorre, oltre alla tutela dell'incolumità pubblica, evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione rendendo difficoltoso l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;
- Vista l'ordinanza n. 699 del 14.01.1997;
- Constatato che nel recente passato durante il periodo invernale con particolare riferimento alle strade collinari si sono verificati fenomeni di sinistrosità stradale dovuti presumibilmente alla non corretta interpretazione della su menzionata ordinanza;
- Dato atto che l'articolo 6, comma 4, lettera e) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010 n. 120 stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio ovvero abbiano a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati idonei ad essere prontamente utilizzati in caso di necessità";
- Ritenuto necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade Comunali con particolare riferimento a quelle collinari l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio sul piano viabile, di speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli;
- Visti gli articoli 05 c.3, 07 e 37 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del predetto Decreto approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

- L'abrogazione dell'ordinanza n. 699 del 14.01.1997.
- Per le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, **dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno ed indipendentemente dalle condizioni atmosferiche in atto che tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade Comunali siano muniti degli appositi speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio ed avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati idonei ad essere prontamente utilizzati, sulle strade collinari, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra.**
- L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
- Gli operai del Comune sono incaricati di posizionare idonea segnaletica stradale.
- Gli Agenti della Forza Pubblica e Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07.08.1990 n. 241 avverte che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione.

Almese, 21 novembre 2011

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CHIRIO Giovanni**